



INNOVAZIONE TECNOLOGICA

STRUMENTI DI TUTELA

Avv. Luca Giove

Studio Avvocati Consociati

Piazza Crispi 8 - Treviso

NOZIONE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- Momento centrale dell'attività di impresa che permette all'imprenditore di realizzare un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del settore.
- L'innovazione è un'importante strategia concorrenziale NON sul prezzo.

Per incentivare questa forma di concorrenza è necessario garantire una tutela sui risultati dell'innovazione tecnologica, in grado di remunerare i costi di ricerca e realizzazione.



COME TUTELARE L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA?

Due strade alternative:

A) Mantenere la
struttura
dell'innovazione
segreta

B) Proteggere
l'innovazione
attraverso un apposito
strumento giuridico

KNOW-HOW

BREVETTO

Entrambi gli istituti sono oggi disciplinati dal codice della proprietà industriale

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- Introdotto con D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
- Capo II - disciplina sostanziale dei singoli istituti divisi per sezione e, in particolare:

Sez. IV **Invenzioni** (artt. 45 - 81)

Sez. V **Modelli di utilità** (artt. 82 – 86)

Sez. VI **Topografie dei prodotti a semiconduttori** (artt. 87 – 97)

Sez. VII **Informazioni segrete** (artt. 98 – 99)

Sez. VIII **Nuove varietà vegetali** (artt. 100 – 116)

COS'È UN BREVETTO

- È lo strumento giuridico attraverso il quale l'ordinamento assicura al titolare di un'invenzione il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione per un certo periodo di tempo.
- MONOPOLIO TEMPORANEO DI SFRUTTAMENTO DI UN'INVENZIONE

RATIO DEL BREVETTO

La ragion d'essere del sistema brevettuale risiede nella sua funzione di incentivo e sviluppo del PROGRESSO TECNICO attraverso la ricerca di un equilibrio tra monopolio e concorrenza, operando in 2 direzioni:

- 1) Nei confronti dell'inventore, incentivandolo all'attività inventiva;
- 2) Nei confronti della collettività, che potrà beneficiare (alla scadenza dell'esclusiva) di un'innovazione liberamente utilizzabile e che, dalla pubblicazione della domanda di brevetto ha a disposizione l'insegnamento.

OGGETTO BREVETTO

- Tradizionalmente il brevetto nasce come strumento giuridico di tutela delle invenzioni della meccanica.
- L'emergenza di settori nuovi, tuttavia, ha evidenziato una serie di problemi legati allo specifico settore, che hanno reso necessaria una disciplina speciale.
- Le invenzioni dei settori nuovi sono quindi disciplinate in parte da regole comuni alle invenzioni della meccanica (regole generali del sistema brevettuale), e, in parte, da regole proprie (e.g. biotecnologie, microchip, software).

BREVETTO PER INVENZIONE COS'È UN'INVENZIONE

- Nessuna legge fornisce una definizione di invenzione.
- Dottrina e giurisprudenza definiscono l'invenzione come la soluzione originale di un problema tecnico.

Ai fini del diritto industriale vale sostanzialmente il concetto che viene dato al termine invenzione nel linguaggio comune.

INNOVAZIONI NON BREVETTABILI (art. 45 c.p.i.)

Non sono considerate invenzioni (e quindi non possono essere brevettate):

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni;

INNOVAZIONI NON BREVETTABILI (art. 45 c.p.i.)

- d) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale...

sono innovazioni non brevettabili se considerate in quanto tali.

SOFTWARE

(programma per elaboratore)

- Il software consiste in una sequenza di istruzioni espresse in un determinato linguaggio, che per effetto del caricamento in un elaboratore comandano lo svolgimento ordinato di determinate attività.
- Queste istruzioni possono essere espresse in un linguaggio comprensibile all'uomo (codice sorgente) oppure soltanto alla macchina che le riceve, interpreta ed esegue (codice oggetto).

SOFTWARE FORME DI TUTELA

- TUTELA
BREVETTUALE

- KNOW - HOW

- DIRITTO D'AUTORE

- CONCORRENZA
SLEALE

SOFTWARE TUTELA BREVETTUALE

- I programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni (e quindi NON possono essere brevettati) IN QUANTO TALI (art. 45 c.p.i. e art. 52 CBE).
- Sono state proposte varie interpretazioni relative al divieto di brevettazione dei programmi “in quanto tali”:
- riconosciuta tutela solo alle invenzioni che producono effetti tecnici ulteriori rispetto a quelli derivanti necessariamente dall’esecuzione “meccanica” delle istruzioni da parte dell’elaboratore. (caratteristica quest’ultima necessaria ad ogni programma in quanto tale).

CATEGORIE DI INVENZIONI DI SOFTWARE BREVETTABILI SECONDO CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA:

- Le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico interno al computer.

Es: un software che proceda alla rielaborazione (ingrandimenti, spostamenti di prospettiva ecc.) dell'immagine sullo schermo del sistema.

Ai fini della tutela è comunque necessaria la sussistenza dei requisiti di brevettabilità:

novità – capacità inventiva – applicabilità industriale – liceità.

- Le invenzioni che riguardano applicazioni dell'informatica alla soluzione di problemi tecnici esterni al computer.

Es: un software che rielabori i dati provenienti da un sismografo al fine di consentire una visione più chiara del sottosuolo.

SOFTWARE DIRITTO D'AUTORE

Introdotta dal d.lgs.
518/1992 in attuazione
della direttiva
91/250/CE

- L'art. 1 comma 2 della L. 633/1942 sul diritto d'autore prevede la protezione dei programmi per elaboratore "come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna".
- La dottrina ha rilevato come in realtà il programma non può essere (o almeno non è sempre) una vera e propria opera letteraria in senso tradizionale e che l'art. 1 comma 2 deve essere inteso come una mera *finzione legale definitoria* volta ad accordare la tutela d'autore ai software.

OGGETTO TUTELA:

La forma espressiva dell'opera

- Ai sensi dell'art. 2 l.d.a. sono **protetti** i programmi per elaboratore “in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano **esclusi** dalla tutela (...) le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.
- Il diritto d'autore in relazione a un software tutela dunque il modo originale con cui questo si presenta all'utente: l'insieme delle immagini, suoni o parole dotate di **CARATTERE CREATIVO**.

Es: I videogiochi, le *interfacce con l'utente* comprendenti l'insieme di immagini grafiche e messaggi a caratteri visualizzati e/o di suoni prodotti che guidano l'utente nell'utilizzo del programma, sempre che le stesse abbiano un valore creativo.



DIFFERENZE TRA LE DUE FORME DI TUTELA

BREVETTO

- Tutela il contenuto, l'idea, la soluzione originale di uno specifico problema tecnico
- Durata: 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.
- Formalità costitutive: deposito domanda – rilascio brevetto

Sebbene la dottrina sia divisa sull'argomento, la giurisprudenza europea ha riconosciuto la possibilità di cumulo delle tutele sulla base del loro diverso ambito di operatività.

DIRITTO D'AUTORE

- Tutela la la forma espressiva del software dotata si carattere creativo, mentre il contenuto può essere riprodotto
- Durata: tutta la vita dell'autore più 50 anni dalla sua morte.
(durata più breve rispetto alle altre opere ingegno)
- Assenza formalità costitutive. Il diritto nasce automaticamente per il solo fatto della creazione, salvo la possibilità di registrare il software in un apposito registro pubblico presso la SIAE.

INNOVAZIONI NON BREVETTABILI (art. 45-2° comma c.p.i.)

“Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti”.

TIPOLOGIE DI INVENZIONI:

- A. Invenzioni di prodotto: hanno ad oggetto un prodotto materiale
- B. Invenzioni di procedimento: hanno ad oggetto una tecnica di realizzazione di un prodotto o di un servizio

INVENZIONI DI PRODOTTO CHIMICO-FARMACEUTICO E BIOTECNOLOGICO

- c. In questi settori esiste la nuova categoria delle “invenzioni d’uso”?

INVENZIONI DIPENDENTI

- Le invenzioni dipendenti sono quelle invenzioni la cui attuazione richieda l'uso di un prodotto o di un procedimento coperto da un brevetto anteriore (es. invenzioni cd di combinazione e di perfezionamento, invenzioni d'uso)
- Le invenzioni dipendenti possono essere brevettate ma è necessaria autorizzazione titolare invenzione anteriore

LA BREVETTAZIONE DI UN PRODOTTO

Il brevetto di prodotto conferisce il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione (art. 66 c.p.i).

LA BREVETTAZIONE DI UN PROCEDIMENTO

Il brevetto di procedimento conferisce il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione (art 66 e 67 c.p.i.).

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

A) NOVITÀ

B) ATTIVITÀ INVENTIVA

C) APPLICABILITÀ INDUSTRIALE

D) LICEITÀ

A) NOVITÀ (art. 46 c.p.i.)

Un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

STATO della TECNICA:

a) tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in tutto il mondo, prima della data del deposito della domanda di brevetto, con qualsiasi mezzo.

Esempio: utilizzo o pubblicazioni scientifiche

b) brevetti cd. segreti (finzione giuridica)

B) ATTIVITÀ INVENTIVA O ORIGINALITÀ (art. 48 c.p.i.)

Un'invenzione è originale rispetto allo stato della tecnica se non solo è nuova ma è anche non ovvia, originale (in un certo senso inaspettata).

Il parametro della non ovvietà o originalità è quello del tecnico medio del settore. Se non è in grado, sulla base delle conoscenze disponibili al momento del deposito della domanda (stato della tecnica), di ottenere senza particolari sforzi la medesima invenzione, tale invenzione è originale.

C) APPLICABILITÀ INDUSTRIALE

(art. 49 c.p.i.)

E' la possibilità che l'oggetto dell'invenzione abbia di essere fabbricato od utilizzato in qualsiasi genere di industria.

D) LICEITA' (art. 50 c.p.i.)

Non possono essere brevettate le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico e al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

SUFFICIENTE DESCRIZIONE (art. 51 c.p.i.)

Non è un requisito dell'invenzione quanto della domanda di brevetto: l'inventore deve rendere accessibile al pubblico l'invenzione descrivendola in modo sufficientemente chiaro e completo tale che il tecnico medio del settore possa realizzarla (riprodurla)

PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

Il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione
sorge mediante il rilascio del brevetto da
parte del competente ufficio brevetti
(in Italia UIBM; in Europa UEB)

LA DOMANDA DI BREVETTO

La domanda di brevetto può avere ad oggetto una sola invenzione e si compone di:

- a) Rivendicazioni
- b) Descrizione
- c) Disegni



LE RIVENDICAZIONI

- Le rivendicazioni sono la parte più importante del documento brevettuale
- Segnalano le caratteristiche dell'invenzione per le quali il richiedente intende acquisire il diritto di esclusiva e dunque i limiti della protezione conferita dal brevetto

LA DESCRIZIONE E I DISEGNI

- La descrizione illustra l'invenzione affinché essa possa essere riprodotta dall'esperto del ramo
- La descrizione e i disegni sono anche strumento interpretativo delle rivendicazioni

L'EFFICACIA DELLA DOMANDA

- La data del deposito determina (in Italia e in Europa) la soluzione del conflitto tra più inventori (sistema “first to file” eccezione: preuso) e il termine iniziale di durata del brevetto
- La data di pubblicazione della domanda determina il termine iniziale di efficacia del brevetto

DUE SISTEMI DI BREVETTAZIONE

La concessione di un brevetto avente efficacia nel territorio italiano è ottenibile in due modi

Il Brevetto italiano

Il Brevetto europeo

BREVETTO ITALIANO

- Non è verificata la sussistenza dei requisiti di brevettabilità (assenza del cd. esame preventivo)
- Alcune verifiche sostanziali limitate:
 - Conformità ad art. 45 c.p.i.
 - Unicità dell'invenzione
 - Invenzione o modello di utilità

BREVETTO EUROPEO

- Unica procedura che da luogo a un fascio di brevetti nazionali
- Le fasi della procedura
 - esame formale
 - rapporto di ricerca delle anteriorità
 - esame sostanziale
 - se brevetto rilasciato: eventuale opposizione

PRIORITÀ

Possibilità di depositare una domanda in uno Stato e attendere sino a dodici mesi per depositare analoga domanda in altro Stato (art. 4 C.u.p. e art. 4 c.p.i.)

P.C.T.

Un'unica domanda internazionale che ha gli stessi effetti di una domanda nazionale (o regionale) per stati designati

Ciascuna domanda segue il suo corso

Vantaggio strategico: differimento fase nazionale (18 mesi)

DURATA

Il Brevetto di invenzione dura 20 anni a partire dalla data di deposito, [a patto che annualmente vengano versate le tasse per il suo mantenimento], e non è rinnovabile.

CERTIFICATI DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE

- Nel settore farmaceutico e nel settore dei fitosanitari è possibile ottenere un prolungamento della protezione oltre i vent'anni in relazione al medicamento oggetto di A.I.C. sino ad un massimo di cinque anni (Reg. CE n. 1768/92)

TERRITORIALITÀ

- I diritti esclusivi del titolare del brevetto nazionale sono limitati, dal principio di territorialità, al territorio italiano
- Per il brevetto europeo, lo stesso vale per la somma dei territori degli stati aderenti alla convenzione per i quali la domanda di brevetto abbia chiesto tutela

IL C.D. ESAURIMENTO

Le facoltà esclusiva del titolare del brevetto si esauriscono una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio da questi o con il suo consenso nel territorio dello Stato (art. 5 c.p.i.)

USI LECITI DELL'INVENZIONE ALTRUI

- I. Atti compiuti in ambito privato a fini non commerciali;
- II. Atti compiuti in via sperimentale;
- III. Preparazione estemporanea e per unità di farmaci nelle farmacie su ricetta medica (cd. galenici)

IL PREUSO

- Chiunque nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto (o di priorità) ha fatto uso nella propria azienda dell'invenzione potrà continuare a usarla nei limiti del preuso.

A CHI SPETTA IL DIRITTO DI BREVETTO: LA REGOLA GENERALE

“Il diritto al brevetto spetta all’autore
dell’invenzione e ai suoi aventi causa”
(art. 63-2° comma c.p.i.)

LE INVENZIONI DEI DIPENDENTI

Nel caso di invenzione realizzata da un soggetto in rapporto di lavoro o di impiego, si distinguono tre ipotesi (art. 64 c.p.i.):

- 1) Invenzione cd. di servizio;
- 2) Invenzione cd. aziendale;
- 3) Invenzione cd. occasionale.

INVENZIONE DI SERVIZIO

L'invenzione è realizzata in esecuzione di un contratto di lavoro in cui:

- a) l'attività inventiva è prevista quale oggetto del contratto; e
- b) a tale scopo retribuita.

→ Tutti i diritti di sfruttamento al datore di lavoro e all'inventore non spetta alcunché.

INVENZIONE AZIENDALE

Se:

- a) L'invenzione è realizzata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di lavoro
- b) Non è prevista o stabilita una specifica retribuzione

→ I diritti di sfruttamento al datore di lavoro ma al dipendente spetta il cd. equo premio

L'EQUO PREMIO

- Qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, all'inventore spetta una somma determinata tenendo conto (a) dell'importanza conferita dal brevetto all'invenzione (vantaggio competitivo); (b) delle mansioni e retribuzione dell'inventore; (c) contributo ricevuto dall'organizzazione datore di lavoro

$$\longrightarrow I = V \times P$$

INVENZIONE OCCASIONALE

Se l'invenzione non è né di servizio né aziendale, ma rientra nel campo di attività del datore di lavoro

—————> datore di lavoro ha (entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della domanda) il diritto d'opzione per uso esclusivo, non esclusivo o acquisto dell'invenzione a fronte di canone o prezzo calcolato deducendo gli aiuti del datore di lavoro per pervenire all'invenzione

INVENZIONE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI E ENTI PUBBLICI RICERCA (art. 65 c.p.i.)

- Il ricercatore è titolare esclusivo dell'invenzione
- L'università e le P.A. hanno diritto di utilizzo e di dare in licenza a terzi tale utilizzo
- All'inventore almeno il 50% dei proventi
- Se università non prevede nulla, all'università il 30% dei proventi

La disposizione non si applica alle ipotesi di ricerche finanziate da privati o nell'ambito di progetti di ricerca specifici finanziati da soggetti pubblici diversi da datore di lavoro del ricercatore



SFRUTTAMENTO DEI BREVETTI MEDIANTE LA CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI

- **CESSIONE:** il titolare trasferisce a titolo definitivo i propri diritti, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo
- **LICENZA:** il titolare concede a terzi il diritto di sfruttamento economico dell'invenzione, nei limiti contrattualmente pattuiti ma mantiene la titolarità del brevetto

L'OGGETTO DELLA LICENZA

- Licenza esclusiva
- Licenza non esclusiva
- C.d. “sole licence”
- Licenza incrociata



CORRISPETTIVO

- Lump Sum (somma una tantum)
- Royalty (canone periodico)
- Minimo garantito

LICENZA, CESSIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO

- Cd. Efficacia “ex nunc” della nullità del brevetto
- In particolare non deve essere restituito il prezzo o i canoni già pagati

AZIONI E RIMEDI CIVILISTICI IN TEMA DI BREVETTI

- Azione di contraffazione: nei confronti dell'utilizzatore non autorizzato del brevetto
- Azione di nullità e decadenza: cd. controllo di validità eventuale nei confronti del titolare del brevetto svolto su impulso del concorrente

AZIONE DI CONTRAFFAZIONE

- Legittimato attivo: titolare, licenziatario, usufruttuario (e P.M.)
- Legittimato passivo: chi commette atto non autorizzato in violazione esclusiva anche senza colpa
- Giurisdizione
- Competenza (sezioni specializzate)

ONERE DELLA PROVA

- Validità del brevetto: presunzione
- Contraffazione: legittimato attivo mediante:
 - a) Esemplare prodotto o materiale illustrativo
 - b) Cd descrizione (brevetti di procedimento, brevetti su macchinari) o sequestro (anche presso terzi)



AZIONE CAUTELARE DI CONTRAFFAZIONE

- I requisiti per la concessione: “fumus boni iuris” e “periculum in mora”
- Le misure richiedibili: sequestro, inibitoria, ordine di ritiro dal commercio, pubblicazione provvedimento
- Differenze dal cd. Merito: provvisorietà e impossibilità di chiedere il risarcimento del danno

AZIONE DI MERITO DI CONTRAFFAZIONE

- Consente l'ottenimento di provvedimenti definitivi di:
 - a) inibitoria e ordine di ritiro dal commercio
 - b) risarcimento del danno
 - c) pubblicazione della sentenza
 - d) rimozione o distruzione opp. assegnazione in proprietà al titolare del brevetto

RISARCIMENTO DEL DANNO

- Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227c.c.
- Si tiene conto di: le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione.
- La liquidazione dei danni quantificabile in una somma globale da stabilirsi in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.

AZIONE DI NULLITA' (Art. 76 c.p.i.)

- Nullità se:
 - a. Non è un'innovazione brevettabile
 - b. mancano requisiti di brevettabilità
 - c. Insufficiente descrizione
 - d. Oggetto del brevetto oltre contenuto domanda iniziale
 - e. Se titolare non aveva diritto a ottenerlo e inventore non si è avvalso facoltà art. 118 c.p.i.

AZIONE DI DECADENZA (Art. 75 c.p.i.)

- Decadenza in caso di mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza della tassa annuale dovuta.
- Con decreto

I MODELLI DI UTILITÀ

Art. 82 c.p.i.

1. Possono costituire *oggetto di brevetto* per modello di utilità i *nuovi modelli* atti a conferire *particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego*, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
3. Gli *effetti* del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso *concetto innovativo*.

MODELLI DI UTILITÀ

- Il modello di utilità consiste nella forma nuova di un prodotto industriale, che conferisca al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
- Requisiti di brevettabilità: novità e originalità (“particolare” efficacia...)
- Oggetto tutela: concetto innovativo
- Ai modelli di utilità si applica, salvo quanto diversamente disposto, la disciplina dei brevetti per invenzione.

DIFFERENZE RISPETTO AI BREVETTI PER INVENZIONE

SOSTANZIALI

(difficili da tracciare)

A) Criterio quantitativo:

il modello è considerato una “piccola invenzione”, un’invenzione di minor rilievo.

B) Criterio qualitativo:

nel modello manca la soluzione nuova di un problema tecnico e l’innovazione agisce solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto

FORMALI

(DURATA)

Il modello di utilità ha una durata più breve: **10 anni** dalla data di deposito della domanda.

SETTORI NUOVI E BREVETTI SPECIALI

1. BIOTECNOLOGIE
2. TOPOGRAFIE dei PRODOTTI a SEMICONDUTTORI
3. NUOVE VARIETÀ VEGETALI

LA TUTELA DEL SEGRETO (ARTT. 98 E 99 C.P.I.)

Oggetto tutela: “tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo detentore ove:

- a) segrete (ovvero che nel loro insieme o nella precisa configurazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili a esperti e operatori del settore)
- b) valore economico in quanto segrete
- c) sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure ragionevolmente adeguate per mantenere segretezza

(segue) LA TUTELA DEL SEGRETO (ARTT. 98 E 99 C.P.I.)

- Ipotesi specifica: costituiscono anche oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata A.I.C.

(segue) LA TUTELA DEL SEGRETO (ARTT. 98 E 99 C.P.I.)

- Novità del Codice: informazioni segrete vero e proprio diritto di proprietà intellettuale
Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare ai terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali: cd. tutela reale
- Pre-uso segreto rispetto a invenzione brevettata non sembra possa godere protezione del know-how

PRO E CONTRA DELLA TUTELA DELL'INNOVAZIONE MEDIANTE IL SEGRETO INDUSTRIALE

Vantaggi:

- nessuna formalità (e costi connessi)
- durata tendenzialmente perpetua

Svantaggi:

- Difficoltà nella individuazione oggetto tutela
- Difficoltà a mantenere segretezza



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

Avv. Luca Giove
(giove@consavv.it)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.